



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

**SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 128 del 16-07-2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE PAVONA ESTATE 2026 NEI GIORNI 22 - 23 - 24 - 25 - 26 LUGLIO 2026 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTE E CIRCOLAZIONE STRADALE IN PAVONA DI ALBANO LAZIALE.

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- in data che in data 06/07/2026, prot. n. 45954, è pervenuta istanza da parte del sig. Gragnola Ernesto COMITATO FESTE PAVONA, in qualità di organizzatore della manifestazione temporanea denominata "PAVONA ESTATE 2026", che si svolgerà nei giorni 22 – 23 – 24 – 25 - 26 Luglio 2026, dalle ore 21:00 alle ore 24:00, in Piazza Berlinguer;

Rilevato pertanto, che l'area di Piazza Berlinguer è stata destinata a sede di svolgimento della manifestazione;

Visto il Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatto dall'Arch. Elisa Frate, presentato in data 13/07/2026, prot. n. 48112 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale vengono specificate le richieste relative alla regolamentazione della circolazione stradale anche per l'allestimento/montaggio delle attrezzature artistiche e quanto altro necessario al regolare e sicuro svolgimento dell'evento;

Vista l'autorizzazione n. 103 del 14/07/2026 prot. 48232, relativa all'occupazione di suolo pubblico temporanea, rilasciata dal competente Ufficio Patrimonio, Settore V – Servizio III Patrimonio;

In attesa dell'autorizzazione dell'Ufficio Cultura per quanto di propria competenza;

Ravvisata, altresì, la necessità di garantire il sicuro svolgimento della manifestazione e contestualmente prevenire pericoli e danni a persone e cose intervenendo sulla regolamentazione della circolazione veicolare sulla Via e Piazza interessata;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3 e 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

ORDINA

Dalle ore 07.00 del giorno 22 luglio 2026 alle ore 24.00 del giorno 26 luglio 2026 e comunque fino al termine della manifestazione:

1. di istituire il divieto di sosta-zona rimozione in Via del Mare nel tratto compreso tra Via Pescara e Via Ancona adibito a sosta a pagamento;

Dalle ore 14.00 alle ore 24.00 dei giorni 22-23-24-25-26 luglio 2026 e comunque fino al termine della manifestazione:

1. di istituire il divieto di sosta zona rimozione nell'intera area parcheggio di Via Pescara lato Piazza Berlinguer ad eccezione dei mezzi del 118 e dell'organizzazione con apposizione anche di idoneo transennamento.

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla Manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì, con riguardo sempre alle suddette aree, al Settore V° si dà ulteriore mandato per l'apposizione delle opportune "transenne", provviste di idonei sistemi che ne denotino la visibilità tramite fasce catarifrangenti, atte ad interdire l'accesso alle medesime.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare i pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, VVFF e 118 nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alle Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale e Castel Gandolfo
Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
Al Sindaco
All'URP
Al Settore V Servizio II Manutenzioni
Al 118
Al 115
Alla Gruppo Volontario di Protezione Civile
Alla Società AGO
Alla Società Albalonga S.r.l. in Liquidazione

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento, per la sola adozione del presente provvedimento, è l'Ispettore Superiore Scelto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì
Albano Laziale, 16-07-2026

GR/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005